



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nrg 20545/2021

Il giudice dr. Ludovico Sburlati,
sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,
ha pronunciato ai sensi degli art. 702 bis e seg. Cpc la presente

ORDINANZA

Le domande proposte da Filippa [REDACTED] rappresentata dalla Conserf Srls, hanno a oggetto la condanna dell'Intesa Sanpaolo Spa al pagamento di € 5.949,89 (oltre interessi e rivalutazione), ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, previo accertamento dell'usurarietà del finanziamento del 30/05/2007 (estinto alla sua naturale scadenza), derivante dal superamento del tasso soglia da parte del Teg, calcolato *"includendovi i costi della polizza credit protection insurance"* (ric. p. 2).

Costituendosi in giudizio, la convenuta, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda con riferimento alle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione e il difetto di rappresentanza della Conserf Srls; nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che il Teg sarebbe stato correttamente determinato in base alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia, contestando la *"disomogeneità di valori utilizzati per la quantificazione del tasso soglia e del TEG contrattuale"* (p. 20) e invocando il mancato ricevimento del premio assicurativo.

La prima eccezione preliminare non può essere accolta, atteso che - come già affermato in uno specifico precedente di questo Tribunale, qui richiamato ai sensi dell'art. 118 c. 1 disp. att. Cpc - la Conserf Srls ha depositato una *"procura per la procedura di mediazione"*, che assume anche una valenza sostanziale, conferendo *"al nominato procuratore ogni più ampio potere"* e menzionando il



“contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio erogato a ██████ *Filippa*” (doc. 8 fasc. att.; Trib. Torino 12470/2021).

In conformità allo stesso specifico precedente, va rigettata anche la seconda eccezione preliminare, poiché la procura dell’attrice contiene espressi riferimenti al “*potere rappresentativo di natura sostanziale*” (doc. 1 fasc. att.); secondo la Corte di Cassazione, “il principio di cui all’art. 1392 c.c. ... non si applica in tema di incarico a gestire una lite” (Cass. 9893/2004).

Passando alle eccezioni di merito, va invece osservato che le tesi della convenuta contrastano con i principi recentemente affermati in casi analoghi dalla Corte di Cassazione, secondo cui la “mancata rilevazione fino al D.M. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M. ... non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto” (Cass. 3025/2022 e Id. 37058/2021; nello stesso senso, Trib. Torino 12470/2021 e Id. 7986/2021).

Quanto ai rapporti con la società assicuratrice, va invece rilevato che l’originaria società finanziaria ha direttamente detratto l’importo “*F1 Rischio Vita*” dalla voce “*G Netto Ricavo*”, ossia dalla somma erogata alla cliente (doc. 2 fasc. att.).

Ne discende che anche tale somma va compresa nel novero di quelle da restituire.

Per questi motivi, in assenza di specifica contestazione dei conteggi, la convenuta deve essere condannata a pagare all’attrice € 5.949,89, oltre interessi legali dal 30/09/2021 (data della domanda) al saldo.

In assenza di allegazioni sul punto, è invece inammissibile la domanda relativa al maggior danno ex art. 1224 c. 2 Cc.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 3.223,33 per compenso (in relazione ai 2/3 dei valori medi della tabella di riferimento), con rimborso del contributo unificato (Cass. 18529/2019) e delle spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,



condanna l'Intesa Sanpaolo Spa a pagare a Filippa [REDACTED] € 5.949,89, oltre interessi legali dal 30/09/2021 al saldo;

condanna l'Intesa Sanpaolo Spa a rimborsare a Filippa [REDACTED] le spese di lite, liquidate in € 3.223,33 per compenso, oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 29/04/2022.

IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati

